

Publicato il 27/06/2023

N. [00649/2023](#) REG.PROV.COLL.
N. [00514/2021](#) REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2021, proposto da -OMISSIS-, Associazione A.N.P.I. - Comitato provinciale di Savona, A.R.C.I. - Comitato territoriale di Savona, Comunità San Benedetto al Porto APS e Associazione Mediterranea Saving Humans APS, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Sanna, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;

contro

Comune di Savona, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Augusto Mauceri, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Genova, via Palestro, 2/3;

per l'annullamento

dell'atto del Comune di Savona denominato "Regolamento per l'utilizzo e la gestione temporanea della porzione dell'area comunale attualmente adibita alle famiglie di origine Sinti nelle more della sua dismissione e di diversa allocazione e integrazione delle medesime famiglie";

della deliberazione n. 17 del 29.4.2021 del Consiglio comunale di Savona con oggetto "Regolamento per l'utilizzo e la gestione temporanea della porzione dell'area comunale attualmente adibita alle famiglie di origine Sinti nelle more della sua dismissione e di diversa allocazione e integrazione delle medesime famiglie";

di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Savona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per l'Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 1 luglio 2021 e depositato il successivo 8 luglio, quattro persone residenti nell'area di sosta per le famiglie di origini sinti allestita dal Comune di Savona in via

Fontanassa, unitamente a quattro associazioni che si dichiarano impegnate nella tutela delle esigenze delle popolazioni nomadi, hanno impugnato il nuovo regolamento per l'utilizzo e la gestione dell'area predetta, approvato dal Comune con la deliberazione consiliare n. 17 del 29 aprile 2021.

Previa illustrazione degli elementi (sui quali ci si soffermerà in parte motiva) che dimostrerebbero l'immediata lesività delle nuove previsioni regolamentari, i ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame:

I) "Violazione delle garanzie procedurali di cui alla legge 241 del 1990. Elusione dell'onere di adottare specifici provvedimenti. Sviamento di potere. Difetto di motivazione".

L'atto impugnato non sarebbe un vero e proprio regolamento, ma un provvedimento puntuale che impone lo sgombero forzato dell'area di sosta e che, in quanto tale, non poteva prescindere dal coinvolgimento procedimentale delle persone ivi ospitate.

II) "Violazione dell'art 3 della Costituzione, anche in relazione alle norme delle convenzioni internazionali ed ai trattati, convenzioni e direttive della UE di diretta e immediata applicazione; responsabilità del Comune di Savona e dei funzionari incaricati; disapplicazione delle norme illegittime e risarcimento dei danni".

Il nuovo regolamento violerebbe il principio di non discriminazione.

III) "Violazione e/o falsa applicazione dell'art 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Violazione e/o falsa applicazione art. 43, d.lgs. n. 286/1998 e d.lgs. n. 215/2003

relativamente alla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dall'origine etnica. Violazione e falsa applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2017 (2017/2038INI). Violazione del diritto all'unità familiare. Violazione art. 3, legge 241/1990. Difetto di motivazione”.

Molte previsioni regolamentari violerebbero i principi generali inerenti alla tutela delle minoranze etniche. Inoltre, il provvedimento impugnato (che, ribadisce parte ricorrente, non avrebbe natura di regolamento vero e proprio) sarebbe completamente privo di motivazione.

IV) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 e della Costituzione e dell'art. 40, legge regionale n. 12/2006”.

Il regolamento sarebbe illegittimo nella parte in cui pone a carico delle persone ospitate nell'area di sosta una serie di incombenze, quale la manutenzione ordinaria della piazzola assegnata, che dovrebbero invece fare carico al Comune.

V) “Violazione e/o falsa applicazione della direttiva UE 2020/2184 del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Ingiustizia manifesta”.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, le persone ospitate nell'area di sosta non potrebbero più usufruire dell'erogazione di acqua pubblica.

Si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Savona.

L'Amministrazione resistente eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di lesività e innovatività delle impugnate

previsioni regolamentari e, comunque, infondato nel merito.

L'istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l'ordinanza n. 194 del 30 luglio 2021.

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti si premurano di indicare espressamente, alle pagg. 5 e 6 dell'atto introduttivo del giudizio, gli elementi che rivelerebbero il carattere immediatamente lesivo dell'impugnato regolamento comunale:

a) la destinazione solamente temporanea dell'area all'ospitalità in favore delle famiglie di origine sinti, poiché la previsione di cui all'art. 8, comma 3, lasciava intendere che essa avrebbe dovuto essere dismessa entro il 31 dicembre 2022 e lo stesso titolo del regolamento qualifica come temporanei l'utilizzo e la gestione dell'area secondo l'attuale destinazione;

b) la riduzione della capienza massima dell'area di sosta dalle 80 persone previste dal precedente regolamento a 32 persone (cfr. art. 1, comma 2);

c) la preannunciata interruzione del servizio di erogazione dell'acqua potabile;

d) il "blitz" congiuntamente effettuato in data 23 giugno 2021 da unità dei carabinieri, della polizia di Stato e della polizia locale.

Nessuno di questi elementi è idoneo a dimostrare che le contestate previsioni regolamentari producano effetti immediatamente lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti:

- a) la previsione (peraltro prorogata, come risulta dagli aggiornamenti forniti dalla difesa comunale, a tutto il 30 giugno 2023) inerente alla destinazione solo temporanea dell'area di sosta, dovendo essere ripristinata la sua originaria funzione di parcheggio a servizio del limitrofo impianto di atletica leggera, ha natura chiaramente programmatica e non assume, fino all'adozione di eventuali atti che dispongano l'effettiva dismissione dell'area medesima, attitudine direttamente lesiva degli interessi coinvolti;
- b) la riduzione della capienza massima dell'area di sosta non comporta l'allontanamento di alcun residente, sicché la relativa previsione regolamentare non presenta connotazioni lesive degli interessi dei ricorrenti; in ogni caso, come riferito dalla difesa comunale, il numero degli abitanti si è ridotto a 25 nelle more del giudizio (altri residenti hanno *medio tempore* accettato le soluzioni alloggiative offerte loro dal Comune), ben al di sotto della soglia massima di 32 persone fissata dal nuovo regolamento;
- c) la “questione dell'acqua potabile” non presenta alcuna correlazione con l'impugnato regolamento, scaturendo da un'autonoma decisione del gestore che, a fronte di perduranti morosità, aveva preannunciato la sospensione del servizio;
- d) altrettanto vale per l'episodio enfaticamente descritto come “*sgombero di un campo nomadi*” che, invece, costituiva doveroso intervento di repressione dell'abusivismo edilizio, a fronte di numerose ordinanze di demolizione non eseguite e di accertate violazioni di norme di sicurezza.

È inammissibile, pertanto, il ricorso proposto avverso previsioni

regolamentari prive di effetti lesivi diretti, autonomi e immediati.

Solo per completezza, mette conto di rilevare la manifesta infondatezza delle censure di legittimità dedotte dai ricorrenti:

1) un primo nucleo di doglianze (I e III motivo) è accomunato dalla qualificazione dell'atto impugnato alla stregua di provvedimento puntuale preordinato allo sgombero dell'area di sosta: in tale prospettiva, esso sarebbe viziato in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento alle persone che risiedono *in loco* nonché per difetto di motivazione.

Nessun elemento testuale o extratestuale autorizza l'interpretazione proposta dai ricorrenti.

Sotto il primo profilo, è agevole rilevare come l'atto si sostanzia in un articolato i cui i precetti sono volti a disciplinare in via generale l'utilizzo e la gestione dell'area di sosta temporaneamente destinata dal Comune alle famiglie di origine sinti, sul modello del regolamento per la gestione dei campi di sosta che gli enti locali dovevano adottare ai sensi dell'art. 3 della l.r. Liguria 27 agosto 1992, n. 21, successivamente abrogato dall'art. 64, comma 1, lett. b), della l.r. 24 maggio 2006, n. 12.

In secondo luogo, si è già avuto modo di evidenziare l'inesistenza di correlazioni tra il regolamento e l'episodio del 23 giugno 2021 che, lungi dal costituire un tentativo di sgombero forzato dell'area di sosta, è stato unicamente determinato dall'esigenza di demolire opere abusive nonché di rimuovere materiali infiammabili e rifiuti pericolosi.

Non potendovi essere dubbi circa la natura regolamentare dell'atto

impugnato, le disposizioni relative alla partecipazione e alla motivazione espressa non trovano applicazione nel caso di specie.

2) Un secondo gruppo di censure (II e III motivo) è inteso a denunciare la violazione dei principi di non discriminazione e tutela delle minoranze etniche, con particolare riguardo alle previsioni che sanciscono la temporaneità dell'attuale destinazione dell'area e limitano il numero di persone che possono accedervi.

Premesso che, come riferito dalla difesa comunale e non contestato dalla controparte, il "*preteso nomadismo*" degli abitanti nell'area di via Fontanassa sarebbe "*ormai un lontano ricordo, essendo la popolazione sinti ivi residente da quasi trent'anni ed anche di più*", le soluzioni contestate dai ricorrenti non implicano alcuna discriminazione o *deficit* di tutela nei confronti delle persone di origine sinti, ma costituiscono legittima estrinsecazione di una "politica" di integrazione che, in luogo della messa a disposizione di aree di sosta per camper e roulotte (in altre parole, dei tradizionali "campi nomadi"), contempla l'offerta di soluzioni alloggiative.

In tal senso, l'assenza di qualsivoglia finalità discriminatoria trova conferma negli elementi di conoscenza forniti dall'Amministrazione resistente relativamente alle numerose persone residenti nell'area di via Fontanassa, compreso uno degli odierni ricorrenti, che hanno già accettato le soluzioni abitative proposte dal Comune e sono in procinto di trasferirsi negli alloggi messi a loro disposizione.

3) Sono inammissibili le censure relative alle previsioni

regolamentari che pongono a carico delle persone residenti nell'area di sosta una serie di incombenze e connessi oneri economici che, ad avviso dei ricorrenti, spetterebbero al Comune (IV motivo).

Esse configurano, infatti, sostanziale riscrittura delle disposizioni del previgente regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 11 del 26 marzo 2015, non impugnato.

Ciò vale, in particolare, per la previsione di cui all'art. 5, lettera b), sulla quale si appuntano le doglianze dei ricorrenti, secondo cui le persone temporaneamente autorizzate alla sosta all'interno dell'area provvedono *“obbligatoriamente alla manutenzione ordinaria della piazzola assegnata”*, atteso che la manutenzione ordinaria delle piazzole di sosta era già posta a carico dei singoli assegnatari dall'art. 10, comma 2, del precedente regolamento.

Non sussiste, in ogni caso, la dedotta violazione dell'art. 40, comma 1, della l.r. Liguria 24 maggio 2006, n. 12, in forza del quale *“le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale comprendono un insieme di interventi e servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, anche con riferimento alle forme di povertà estrema”*.

A prescindere dal fatto che non è stata documentata la presenza di alcuna situazione di *“povertà estrema”* presso l'area di via Fontanassa, tale generica previsione non può certo essere interpretata nel senso di esonerare le persone che vi risiedono dagli obblighi ed oneri connessi alla fruizione delle utenze domestiche e al mantenimento in buono stato dello spazio assegnato loro.

4) Infine, si è già avuto modo di precisare che la sospensione del servizio di erogazione dell'acqua potabile era stata autonomamente preannunciata dal gestore, a fronte della consistente morosità accumulatasi, senza che tale decisione fosse ricollegabile all'operato del Comune di Savona o, tanto meno, alle previsioni dell'impugnato regolamento.

Sono inammissibili, pertanto, le doglianze sollevate con il quinto e ultimo motivo di gravame relativamente alla violazione delle norme eurounitarie in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.

Fermo restando che, come riferito dalla parte resistente, nessuna interruzione del servizio si è concretamente verificata e, comunque, il Comune aveva precauzionalmente messo a disposizione un'autocisterna nell'area di sosta.

Le spese di lite, equitativamente liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore del Comune di Savona nell'importo complessivo di € 2.000,00 (duemila euro), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche ricorrenti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Richard Goso, Consigliere, Estensore

Marcello Bolognesi, Referendario

L'ESTENSORE

Richard Goso

IL PRESIDENTE

Luca Morbelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.